



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 settembre 2013 (31.10)  
(OR. en)**

**10735/4/13  
REV 4**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0361 (COD)**

---

**AVIATION 78  
CODEC 1397**

**NOTA RIVEDUTA**

---

del: Segretariato generale

alle: Delegazioni

---

n. doc. prec.: 10735/1/13 REV 1 AVIATION 78 CODEC 1397

n. doc. Comm.: 18118/12 AVIATION 203 CODEC 3132

---

Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile, recante modifica del regolamento (UE) n. 996/2010 e abrogazione della direttiva 2003/42/CE, del regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione e del regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione  
- Considerando riveduti

---

A seguito dell'esame dei considerando nella riunione del Gruppo "Trasporti aerei" del 2 settembre 2013, si allega per le delegazioni una versione ulteriormente riveduta del documento in oggetto, contenente il testo di compromesso finale dei considerando approvato dal Gruppo.

Nella versione inglese, rispetto al precedente documento 10735/3/13 REV 3, le modifiche sono indicate in **grassetto**, mentre le parti di testo soppresse sono ~~barrate~~.

2012/0361 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
concernente la segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il  
regolamento (UE) n. 996/2010 e abroga la direttiva 2003/42/CE, il regolamento (CE) n.  
1321/2007 della Commissione e il regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno garantire un elevato e uniforme livello generale di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione nonché fare quanto possibile per ridurre il numero di incidenti e di inconvenienti, affinché i cittadini abbiano fiducia nel trasporto aereo.
- (2) Nell'ultimo decennio il tasso di incidenti mortali nell'aviazione civile è rimasto nel complesso pressoché costante, ma si teme che il previsto incremento del traffico nei prossimi decenni, nonché la crescente complessità tecnica degli aeromobili, possa portare a un aumento del numero di incidenti.
- (3) Il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile<sup>3</sup> mira a prevenire gli incidenti facilitando lo svolgimento di inchieste sulla sicurezza tempestive, efficienti e di qualità. Il presente regolamento non dovrebbe interferire con l'insieme di operazioni nell'ambito di inchieste su incidenti e inconvenienti gestite dalle autorità investigative nazionali per la sicurezza, di cui al regolamento (UE) n. 996/2010.
- (3 bis) Gli obblighi di istituire sistemi di segnalazione di eventi sono imposti da un'altra normativa UE diversa dal presente regolamento, in particolare il regolamento 216/2008 e relativi regolamenti di esecuzione, nel contesto dei sistemi di gestione della sicurezza delle organizzazioni. Il rispetto del regolamento 216/2008 e dei relativi regolamenti di esecuzione non dovrebbe esonerare le organizzazioni dal rispettare il presente regolamento. Analogamente, il rispetto del presente regolamento non dovrebbe esonerare le organizzazioni dal rispettare il regolamento 216/2008 e i relativi regolamenti di esecuzione. Tuttavia, l'insieme degli obblighi in vigore non dovrebbe portare alla creazione di due sistemi di segnalazione paralleli e dovrebbe essere considerato complementare.

---

<sup>3</sup> GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35.

- (4) L'esperienza ha dimostrato che spesso un certo numero di inconvenienti e diverse altre carenze rivelano l'esistenza di rischi per la sicurezza prima che un incidente si verifichi e che la conoscenza derivante dalle informazioni sulla sicurezza è un'importante risorsa per individuare i rischi prevalenti per la sicurezza. Inoltre, nonostante la capacità di trarre insegnamenti dagli incidenti sia fondamentale, i sistemi puramente reattivi dovrebbero essere integrati da sistemi proattivi che si avvalgano di altri tipi di informazione in materia di sicurezza, per apportare effettivi miglioramenti. L'Unione, i suoi Stati membri, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) e le organizzazioni dovrebbero passare a procedure maggiormente proattive e basate su elementi concreti, incentrate sulla prevenzione degli incidenti grazie all'analisi di tutte le pertinenti informazioni in materia di sicurezza, comprese le informazioni sugli eventi verificatisi nel settore dell'aviazione civile, e all'utilizzo di tale analisi per migliorare la sicurezza dell'aviazione civile.
- (5) Per aumentare il livello di sicurezza nel settore dell'aviazione civile, è necessario che le pertinenti informazioni siano segnalate, raccolte, registrate, protette, scambiate, diffuse e analizzate e che le opportune misure di sicurezza siano adottate sulla base delle informazioni raccolte. Questo approccio proattivo e basato su elementi concreti dovrebbe essere applicato dalle autorità degli Stati membri, competenti in materia di sicurezza, dalle organizzazioni nell'ambito del loro sistema di gestione della sicurezza e dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA).
- (5 bis) I requisiti imposti al settore del trasporto aereo in materia di trattamento delle segnalazioni di eventi dovrebbero essere proporzionati alla dimensione dell'organizzazione e al relativo ambito di attività. Può pertanto essere possibile, in particolare per le organizzazioni più piccole, decidere di riunire o congiungere le funzioni dei responsabili in seno all'organizzazione o di consentire l'esternalizzazione della raccolta, valutazione, elaborazione, analisi e registrazione delle informazioni dettagliate sugli eventi ad enti specializzati approvati dalle competenti autorità degli Stati membri. Tali enti dovrebbero osservare i principi di riservatezza e protezione stabiliti dal presente regolamento. L'organizzazione dovrebbe mantenere un adeguato controllo delle funzioni esternalizzate e ad essa dovrebbe incombere in definitiva la competenza e la responsabilità dell'applicazione degli obblighi a norma del presente regolamento.

- (6) È opportuno necessario che i sistemi di segnalazione volontaria integrino quelli di segnalazione obbligatoria: entrambi consentono alle persone di segnalare particolari concernenti gli eventi. È opportuno istituire sistemi di segnalazione obbligatoria e volontaria nell'ambito delle organizzazioni, dell'AESA e delle competenti autorità degli Stati membri, e le informazioni raccolte dovrebbero essere trasferite all'autorità competente affinché, sulla base delle notifiche, siano adottate le misure necessarie per migliorare la sicurezza dell'aviazione civile. Occorre che le organizzazioni analizzino gli eventi che possono avere effetti sulla sicurezza al fine di individuare i rischi connessi per la sicurezza ed adottare le opportune misure correttive, ove necessario. Le organizzazioni dovrebbero trasmettere i primi risultati delle loro analisi all'autorità competente. Le autorità competenti e l'AESA dovrebbero porre in essere un meccanismo analogo per gli eventi che sono stati loro presentati direttamente e dovrebbero controllare la valutazione dell'organizzazione e le eventuali misure preventive o correttive adottate.
- (7) Diverse categorie di addetti dell'aviazione civile, o di personale comunque in servizio in tale settore, assistono a eventi rilevanti ai fini della prevenzione degli incidenti ed è quindi opportuno che li segnalino.
- (7 bis) I pericoli e i rischi pertinenti agli aeromobili a motore complessi sono molto diversi da quelli relativi ad aeromobili diversi da quelli a motore complessi. Pertanto, occorre che gli obblighi di segnalazione per gli aeromobili diversi da quelli a motore complessi siano adattati ai rischi e alle capacità dei loro utilizzatori.
- (8) Per ottenere le informazioni complementari sulla sicurezza che potrebbero contribuire al miglioramento della sicurezza aerea, occorre incoraggiare lo sviluppo di altri metodi di raccolta dei dati in aggiunta ai sistemi previsti dal presente regolamento. Occorre permettere che restino operativi i sistemi di raccolta di informazioni sulla sicurezza già funzionanti in modo soddisfacente nell'ambito di organizzazioni parallelamente ai sistemi da istituire in applicazione del presente regolamento.

- (9) Le autorità investigative sulla sicurezza e qualsiasi ente preposto alla regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile nell'ambito dell'Unione dovrebbero avere pieno accesso alle informazioni sugli eventi raccolte o alle segnalazioni di eventi registrate dai relativi Stati membri, al fine, rispettivamente, di stabilire quali inconvenienti richiedano inchieste di sicurezza e trarre da queste insegnamenti utili per la sicurezza aerea, e di adempiere ai loro obblighi di sorveglianza.
- (10) È essenziale ottenere dati di buona qualità e quanto più adeguatamente completi, in quanto le analisi e le tendenze basate su dati inesatti possono portare a risultati fuorvianti e orientare le iniziative verso ambiti in cui non è necessario agire. Inoltre, i dati inesatti potrebbero diminuire la fiducia nelle informazioni provenienti da sistemi per la segnalazione di eventi. Al fine di garantire la qualità e agevolare la completezza delle segnalazioni, è opportuno farvi figurare informazioni minime che possono variare in funzione della categoria di evento. Inoltre è opportuno applicare procedure intese a controllare la qualità delle informazioni ed evitare incoerenze tra una segnalazione e i primi dati raccolti sull'evento. Con il sostegno della Commissione, è inoltre opportuno sviluppare orientamenti adeguati che permettano segnatamente di garantire la qualità ed agevolare la completezza dei dati nonché una loro integrazione coerente e uniforme nelle banche dati. Dovrebbero essere inoltre organizzati, in particolare dalla Commissione, seminari aventi lo scopo di offrire la necessaria assistenza.

- (11) Occorre sviluppare un sistema comune europeo per la classificazione dei rischi, che possa agevolare l'individuazione delle iniziative necessarie da adottare con urgenza quando si verificano eventi puntuali che presentano un elevato rischio per la sicurezza. Questo sistema dovrebbe inoltre consentire di identificare i principali settori a rischio sulla base della valutazione di dati aggregati. Il sistema dovrebbe aiutare gli Stati membri e l'AESA a valutare gli eventi e a determinare gli ambiti in cui concentrare più efficacemente gli sforzi<sup>4</sup>. Un sistema comune europeo per la classificazione dei rischi dovrebbe agevolare un approccio integrato ed armonizzato alla gestione del rischio nell'intero sistema dell'aviazione europea, consentendo così alle organizzazioni, agli Stati membri, alla Commissione e all'AESA di concentrarsi sugli sforzi volti al miglioramento della sicurezza in maniera armonizzata.
- (11 bis) Il suddetto sistema dovrebbe anche, esaminando i dati aggregati da un punto di vista europeo, consentire sia l'identificazione dei principali settori a rischio nell'Unione che il sostegno all'attività condotta nell'ambito del programma europeo di sicurezza aerea e del piano europeo per la sicurezza aerea. È opportuno prevedere un sostegno adeguato, al fine di garantire una classificazione coerente e uniforme dei rischi in tutti gli Stati membri.
- (12) Per facilitare lo scambio di informazioni, le segnalazioni di eventi dovrebbero essere registrate in banche dati che utilizzano un sistema compatibile con ECCAIRS (software utilizzato da tutti gli Stati membri e dal repertorio centrale europeo per registrare dette segnalazioni) e con la tassonomia ADREP (tassonomia dell'ICAO utilizzata anche nel software ECCAIRS). L'AESA e la Commissione dovrebbero fornire il supporto tecnico per l'interoperabilità dei sistemi.

---

<sup>4</sup> UK ha formulato una riserva sulla soppressione del seguente testo: *"Organisations may use any risk classification scheme, while Member States and EASA should classify occurrences according to the common European risk classification scheme."*

- (12 bis) Le organizzazioni dovrebbero conservare nella banca dati le segnalazioni di eventi stabilite in base alle informazioni dettagliate sugli eventi raccolte nell'ambito dei sistemi di segnalazione obbligatoria e, se del caso, volontaria. La complessità della banca dati dovrebbe essere proporzionata alla dimensione dell'organizzazione e/o alla sua importanza relativamente agli obiettivi del presente regolamento e dovrebbe consistere, come minimo, di un archivio di dati contenente campi obbligatori comuni e, se del caso, campi obbligatori specifici.
- (13) Gli eventi che coinvolgono aeromobili immatricolati in uno Stato membro o operati da un'organizzazione stabilita in uno Stato membro dovrebbero essere segnalati anche nel caso si siano verificati al di fuori del territorio degli Stati membri.
- (14) Le informazioni relative agli eventi vanno scambiate nell'ambito dell'Unione. Ciò dovrebbe in particolare migliorare notevolmente l'individuazione dei fattori che rappresentano o possono rappresentare un rischio, e inoltre consentire agli Stati membri di ricevere tutte le pertinenti informazioni sugli eventi verificatisi nel loro territorio o nel loro spazio aereo, ma segnalati a un altro Stato membro. Ciò dovrebbe altresì consentire all'AESA l'accesso a tutte le segnalazioni di eventi raccolte nell'Unione.
- (15) Lo scambio di informazioni sugli eventi dovrebbe attenersi all'obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione: non dovrebbe pertanto servire per l'attribuzione di colpe e responsabilità o per l'analisi comparativa delle prestazioni di sicurezza.
- (16) Il repertorio centrale europeo costituisce il modo più efficace per assicurare lo scambio di una grande quantità di informazioni in materia di sicurezza tra tutti gli Stati membri, la Commissione e l'AESA, purché essi possano avervi pieno accesso.

- (17) Tutte le informazioni in materia di sicurezza ottenute dalle segnalazioni di eventi raccolte nell'Unione dovrebbero essere tempestivamente trasferite nel repertorio centrale europeo. Le informazioni così raccolte dovrebbero riguardare gli inconvenienti, ma anche gli incidenti e gli inconvenienti gravi oggetto d'inchieste condotte in conformità del regolamento (UE) n. 996/2010.
- (18) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle informazioni concernenti eventi nazionali registrate nelle banche dati nazionali.
- (19) Le informazioni in materia di sicurezza contenute nel repertorio centrale europeo dovrebbero essere messe a completa disposizione degli organismi preposti alla regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile nell'ambito dell'Unione, compresa l'AESA, e delle autorità incaricate delle inchieste su incidenti e inconvenienti nell'Unione.
- (20) Le parti interessate possono chiedere l'accesso a talune informazioni contenute nel repertorio centrale europeo.
- (21) I punti di contatto nazionali sono gli organismi che dispongono delle migliori conoscenze sulle parti interessate stabilite nel rispettivo Stato membro: pertanto è opportuno che ciascun punto di contatto nazionale tratti le richieste emananti dalle parti interessate stabilite sul territorio dello Stato membro in questione, mentre le richieste provenienti da parti interessate di paesi terzi o da organizzazioni internazionali dovrebbero essere trattate dalla Commissione.
- (22) Le informazioni contenute nelle segnalazioni di eventi dovrebbero essere analizzate in modo da identificare i rischi a livello di sicurezza. Vanno di conseguenza stabilite e attuate tempestivamente le eventuali iniziative opportune al fine di migliorare la sicurezza aerea. Le informazioni concernenti l'analisi e il seguito da dare agli eventi dovrebbero essere diffuse all'interno delle organizzazioni, delle autorità competenti degli Stati membri, dell'AESA e, se del caso e qualora possibile, nel pieno rispetto della tutela degli informatori, alle persone che hanno direttamente segnalato eventi alle autorità competenti, in quanto il fatto di reagire alle segnalazioni costituisce un buon incentivo alle persone affinché segnalino eventi.

- (23) Il presente regolamento è inteso ad assistere gli Stati membri e le organizzazioni nella gestione dei rischi per la sicurezza aerea. A microlivello i sistemi di gestione della sicurezza delle organizzazioni sono integrati dai sistemi di gestione della sicurezza degli Stati membri e dell'AESA a macrolivello. Mentre le organizzazioni gestiscono i rischi per la sicurezza associati alle loro attività specifiche, le autorità competenti degli Stati membri e l'AESA gestiscono invece i rischi in materia di sicurezza per l'intero sistema dell'aviazione degli Stati membri e dell'UE, affrontando rischi comuni per la sicurezza aerea nei rispettivi Stati membri o a livello di UE. Pertanto, le organizzazioni dovrebbero essere direttamente responsabili della gestione della sicurezza inerente ai prodotti e ai servizi da esse forniti. A tal fine, le organizzazioni dovrebbero raccogliere e analizzare i dati relativi agli eventi notificati al fine di individuare ed attenuare i rischi associati alla loro attività, e dovrebbero altresì valutare i rischi correlati per la sicurezza e destinare risorse all'adozione di rapide e debite misure di attenuazione dei rischi nel campo della sicurezza. Nel suo complesso, il processo dovrebbe essere controllato dalla pertinente autorità competente che, ove necessario, dovrebbe richiedere che siano prese ulteriori misure per garantire che le carenze in materia di sicurezza siano adeguatamente risolte. D'altra parte, le autorità competenti degli Stati membri e l'AESA dovrebbero integrare i sistemi di gestione della sicurezza delle organizzazioni a livello statale e paneuropeo.
- (24) Quando determinano le iniziative da includere nel rispettivo programma nazionale di sicurezza e nel piano **nazionale** per la sicurezza al fine di garantire che le iniziative siano basate su elementi concreti, è auspicabile che gli Stati membri utilizzino le informazioni ottenute dalle segnalazioni di eventi raccolte e dalla loro analisi. I programmi di sicurezza e i piani per la sicurezza elaborati dagli Stati membri sono integrati a livello UE dal programma europeo di sicurezza aerea e dal piano europeo per la sicurezza aerea.

- (25) Poiché l'obiettivo di migliorare la sicurezza aerea non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, in quanto i sistemi di segnalazione gestiti dagli Stati membri a livello nazionale sono meno efficienti di una rete coordinata in cui lo scambio di informazioni consenta di individuare eventuali problemi di sicurezza e i principali settori a rischio nell'ambito dell'Unione, l'analisi a livello nazionale dovrebbe essere completata dall'analisi e dal follow-up a livello dell'Unione, così da garantire una migliore prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione. Questo compito deve essere svolto, a livello dell'Unione, da una rete di analisti della sicurezza aerea in coordinamento con l'AESA e la Commissione. La rete di analisti della sicurezza aerea può decidere, per consenso, di invitare alle sue riunioni altri partecipanti, tra cui addetti o rappresentanti dell'industria.
- (26) In particolare il programma europeo di sicurezza aerea e il piano europeo per la sicurezza aerea dovrebbero beneficiare del lavoro svolto dalla rete di analisti della sicurezza aerea al fine di stabilire, sulla base di elementi concreti, quali azioni attuare a livello dell'Unione.
- (27) Il pubblico dovrebbe disporre di informazioni aggregate a carattere generale sul livello di sicurezza del settore aereo negli Stati membri e nell'Unione. Tali informazioni dovrebbero includere in particolare tendenze e analisi elaborate a seguito dell'applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri nonché informazioni in forma aggregata sul contenuto del repertorio centrale europeo. Tali informazioni sul livello di sicurezza possono essere fornite tramite pubblicazione delle tendenze degli indicatori di prestazione in materia di sicurezza.

- (28) Il sistema di sicurezza dell'aviazione civile si basa sul feedback e sugli insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti. La segnalazione di eventi e l'utilizzazione delle relative informazioni a fini di sicurezza si basano su un rapporto di fiducia tra l'informatore e l'organismo responsabile della raccolta e della valutazione. Ciò richiede una rigida applicazione delle norme in materia di riservatezza. La protezione delle informazioni sulla sicurezza da usi impropri e l'accesso al repertorio centrale europeo limitato alle sole parti interessate che partecipano al processo di miglioramento della sicurezza dell'aviazione civile hanno lo scopo di garantire la continua disponibilità di dette informazioni, in modo che sia possibile adottare azioni di prevenzione corrette e tempestive e migliorare la sicurezza aerea. In questo contesto, le informazioni sensibili in materia di sicurezza dovrebbero essere adeguatamente protette e raccolte garantendone la riservatezza, la tutela della fonte e la fiducia degli addetti dell'aviazione civile. È opportuno istituire misure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni raccolte mediante i sistemi di segnalazione di eventi nonché limitare l'accesso al repertorio centrale europeo. Le legislazioni nazionali sulla libertà di informazione dovrebbero tenere conto della necessaria riservatezza di dette informazioni. Le informazioni raccolte dovrebbero essere adeguatamente protette dall'uso o dalla diffusione non autorizzati, dovendo essere utilizzate unicamente per mantenere o migliorare la sicurezza aerea e non per attribuire colpe o responsabilità.
- (29) Le persone che hanno segnalato un evento in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere adeguatamente tutelate. In questo contesto, le segnalazioni di eventi dovrebbero essere prive dei dati personali e le generalità dell'informatore non dovrebbero essere registrate nelle banche dati.
- (30) Inoltre il sistema dell'aviazione civile dovrebbe promuovere un clima improntato ad una "cultura della sicurezza", che faciliti la segnalazione spontanea di eventi e contribuisca di conseguenza ad attuare il principio della "cultura dell'equità". Quest'ultima è un elemento essenziale di una più ampia "cultura della sicurezza", che è il fondamento di un solido sistema di gestione della sicurezza. Un siffatto clima non osta all'adozione delle iniziative necessarie per mantenere o migliorare il livello della sicurezza aerea.

- (31) Una “cultura dell’equità” dovrebbe incoraggiare le persone a trasmettere le informazioni in materia di sicurezza, senza tuttavia esonerarle dalle loro normali responsabilità. In tale contesto, i dipendenti non dovrebbero essere passibili di alcuna punizione sulla base delle informazioni che hanno fornito in applicazione del presente regolamento, tranne in caso di negligenza grave o comportamento doloso.
- (32) Fatte salve le norme nazionali in materia di diritto penale e corretta amministrazione della giustizia, è essenziale che gli Stati membri stabiliscano misure che definiscono con precisione l’ambito di tutela degli informatori da punizioni ad opera del datore di lavoro, incoraggiando gli operatori del settore aeronautico ad avanzare verso una definizione comune della negligenza grave, in linea con i principi della "cultura dell’equità".
- (33) Al fine di rafforzare la fiducia delle persone nel sistema, la gestione delle segnalazioni di eventi dovrebbe essere organizzata in modo tale da tutelare opportunamente la riservatezza dell'informatore nell'ambito della promozione di una "cultura dell'equità". L'obiettivo, ogniqualvolta possibile, è consentire l'istituzione di un sistema indipendente di gestione degli eventi.

33 bis) Il personale delle autorità competenti degli Stati membri preposto alla valutazione, al trattamento o all'analisi degli eventi ha un ruolo significativo nell'individuazione dei rischi e delle carenze in materia di sicurezza. L'esperienza dimostra che, allorché gli inconvenienti vengono esaminati retrospettivamente a seguito di un incidente, l'analisi porta ad individuare rischi e carenze che non sarebbe stato altrimenti possibile individuare. Tali persone potrebbero pertanto temere che ciò costituisca un'autodenuncia e che vi possano essere conseguenze giudiziarie. Fatte salve le norme nazionali in materia di diritto penale e corretta amministrazione della giustizia, gli Stati membri non dovrebbero perseguire le persone che, presso le autorità competenti degli Stati membri, lavorano per i meccanismi di valutazione, trattamento e analisi degli eventi in relazione alle decisioni adottate nell'ambito dei rispettivi doveri le quali, successivamente e in retrospettiva, risultino essere state errate o inefficaci ma che, nel momento in cui sono state adottate e in base alle informazioni allora disponibili, erano adeguate e opportune.

(34) I dipendenti dovrebbero avere la possibilità di segnalare violazioni ai principi che disciplinano la loro tutela ai sensi della presente normativa. Gli Stati membri dovrebbero stabilire in quali conseguenze incorrono coloro che infrangono i principi relativi alla tutela dell'informatore e adottare contromisure o sanzioni nei casi opportuni.

(35) Le persone possono essere scoraggiate dal segnalare eventi per il timore che ciò costituisca un'autodenuncia e che vi possano essere conseguenze giudiziarie. Gli obiettivi che il presente regolamento si prefigge possono essere conseguiti senza indebite interferenze con i sistemi giudiziari degli Stati membri. È pertanto opportuno prevedere che violazioni di legge commesse in modo non premeditato o inavvertito, venute a conoscenza delle autorità degli Stati membri unicamente a seguito di segnalazioni a norma del presente regolamento, non siano passibili di procedimenti disciplinari, amministrativi o giudiziari, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni nazionali di diritto penale applicabili. Tuttavia, il diritto di terze parti a ricorrere in ambito civile non dovrebbe rientrare nell'ambito di tale divieto e dovrebbe essere esclusivamente oggetto della normativa nazionale.

- (35 bis) Nondimeno, nel contesto dello sviluppo di un clima improntato ad una "cultura dell'equità", è opportuno prevedere che gli Stati membri possano estendere ai procedimenti civili il divieto di avvalersi delle segnalazioni di eventi come prova a carico degli informatori nei procedimenti amministrativi e disciplinari.
- (35 ter) Inoltre, la collaborazione tra le autorità giudiziarie e quelle di sicurezza dovrebbe essere migliorata e formalizzata mediante accordi preliminari, che dovrebbero rispettare l'equilibrio tra i diversi interessi pubblici in gioco e riguardare in particolare l'accesso alle segnalazioni di eventi contenute nelle banche dati nazionali e il loro uso.
- (36) Allo scopo di integrare o modificare il presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È in particolare importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella fase di preparazione e di elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe garantire la contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (37) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (38) Le norme in materia di trattamento dei dati e di tutela delle persone fisiche, definite nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>6</sup>, e nel regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati<sup>7</sup>, dovrebbero essere pienamente rispettate nell'applicazione del presente regolamento. Le norme in materia di accesso ai dati, definite nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione<sup>8</sup>, dovrebbero essere pienamente rispettate nell'applicazione del presente regolamento tranne per quanto concerne la divulgazione dei dati e delle informazioni contenute nel repertorio centrale europeo, protetti da norme più rigorose in materia di accesso previste dal presente regolamento.
- (39) Le sanzioni dovrebbero in particolare consentire di sanzionare qualsiasi persona fisica o giuridica che, in violazione del presente regolamento, fa un uso improprio delle informazioni protette ai sensi dello stesso; penalizza chi ha segnalato un evento, tranne in caso di negligenza grave o comportamento doloso; non istituisce un ambiente propizio alla raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi; non analizza le informazioni raccolte e non agisce per ovviare alle carenze, effettive o potenziali, riscontrate in materia di sicurezza; non condivide le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento.

---

<sup>6</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>7</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

<sup>8</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

- (40) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'adozione di regole comuni in materia di segnalazione di eventi nel settore dell'aviazione civile, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti europei, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (41) Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 996/2010.
- (42) È necessario abrogare la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile<sup>9</sup>, il regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile<sup>10</sup> e il regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile<sup>11</sup>.
- (43) Il 10 aprile 2013 il garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere in merito agli aspetti del presente regolamento attinenti alla protezione dei dati,<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23.

<sup>10</sup> GU L 294 del 13.11.2007, pag. 3.

<sup>11</sup> GU L 295 del 14.11.2007, pag. 7.

<sup>12</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Obiettivi**

1. Il presente regolamento è inteso a migliorare la sicurezza del settore aereo, garantendo che le informazioni in materia di sicurezza dell'aviazione civile siano segnalate, raccolte, registrate, protette, scambiate, diffuse e analizzate. Esso mira a garantire che a seguito dell'analisi delle informazioni raccolte siano adottate le misure di sicurezza eventualmente necessarie. È inteso a garantire la continua disponibilità delle informazioni sulla sicurezza attraverso norme relative all'uso adeguato delle informazioni e alla tutela dell'informatore. *(ultima frase spostata all'articolo 3 - Oggetto)*
2. La segnalazione di eventi ha unicamente l'obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti e non di determinare colpe o responsabilità.

*Articolo 2*

**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(0) "incidente", un "incidente" ai sensi del regolamento (UE) n. 996/2010;

(0 bis) "aeromobile", ogni macchina che può trarre sustentazione nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle dovute all'effetto suolo;<sup>13</sup>

(0 ter) "informazioni prive dei dati personali", informazioni derivanti da segnalazioni di eventi dalle quali sono stati eliminati tutti i dati personali quali nomi e indirizzi delle persone fisiche;

---

<sup>13</sup> Articolo 2, punto 18, del regolamento 923/2012 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1) e allegato 6 della convenzione di Chicago.

- (1) "anonimizzazione", eliminazione dalle segnalazioni presentate di tutti i dati personali relativi all'informatore e degli eventuali dati, ivi compresa la denominazione della o delle organizzazioni coinvolte nell'evento, che possano rivelare l'identità dell'informatore o di terzi o che possano permettere di dedurre l'identità a partire dalle informazioni;
- (2) "programma europeo di sicurezza aerea", insieme integrato delle disposizioni regolamentari adottate a livello dell'Unione, unitamente alle attività e alle procedure utilizzate per la gestione congiunta della sicurezza a livello europeo;
- (3) "piano europeo per la sicurezza aerea", analisi delle questioni attinenti alla sicurezza e relativo piano d'azione a livello europeo;
- (4) [...]
- (5) "inconveniente", un "inconveniente" ai sensi del regolamento (UE) n. 996/2010;
- (5 bis) "inconveniente grave", un "inconveniente grave" ai sensi del regolamento (UE) n. 996/2010<sup>14</sup>;
- (6) "parte interessata", qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi organismo ufficiale, avente o meno una propria personalità giuridica, che è in grado di partecipare al miglioramento della sicurezza dell'aviazione civile avendo accesso alle informazioni sugli eventi scambiate tra gli Stati membri e che figura in una delle categorie di parti interessate istituite dal presente regolamento;

---

<sup>14</sup> Ai sensi dell'articolo 2, punto 16, del regolamento 996/2010, GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35.

- (7) "cultura dell'equità", cultura nella quale gli operatori a contatto con il pubblico o altre persone non vengono sanzionati per azioni, omissioni o decisioni da essi adottate sulla base della loro esperienza e formazione, ma nella quale non sono tuttavia tollerate la negligenza grave, le infrazioni intenzionali e le azioni lesive;
- (8) "evento", qualsiasi evento relativo alla sicurezza che metta in pericolo o, se non corretto o risolto, che possa mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona, tra cui segnatamente gli incidenti e gli inconvenienti gravi;
- (9) "organizzazione", qualsiasi organizzazione che fornisce prodotti e/o servizi nel settore dell'aviazione che si avvale, contraatta o utilizza i servizi di persone tenute a segnalare gli eventi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3;
- (10) "punto di contatto",
- a) autorità competente designata da ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, quando una domanda di informazioni emana da una parte interessata stabilita in uno Stato membro;
  - b) la Commissione, quando la domanda emana da una parte interessata non stabilita nell'Unione;
- (11) "autorità investigativa per la sicurezza", autorità investigativa nazionale permanente per la sicurezza dell'aviazione civile che conduce o controlla le inchieste in materia di sicurezza di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 996/2010;
- (12) "sistema di gestione della sicurezza (SGS)", approccio sistematico alla gestione della sicurezza, comprese le strutture organizzative, le responsabilità, le politiche e le procedure necessarie. Ai fini del presente regolamento, il termine include qualsiasi sistema di gestione che, indipendentemente da o integrato con altri sistemi di gestione dell'organizzazione, affronta la gestione della sicurezza;

- (13) "programma statale di sicurezza (PSS)", complesso integrato di atti giuridici e attività finalizzati alla gestione della sicurezza dell'aviazione civile in uno Stato membro;
- (14) "pericolo", situazione od oggetto con il potenziale di causare la morte o provocare lesioni al personale, danni alle attrezzature o alle strutture, perdita di materiale o ridurre la capacità di eseguire una data funzione<sup>15</sup>.

### *Articolo 3*

#### ***Oggetto e campo d'applicazione***

1. Il presente regolamento prevede disposizioni sulla segnalazione di eventi o altre informazioni sulla sicurezza che mettono in pericolo o, se non corretti o risolti, rischiano di mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona, attrezzatura o installazione, compromettendo l'operatività dell'aeromobile. Esso prevede un'analisi e misure di follow-up in merito agli eventi segnalati. Il presente regolamento prevede inoltre norme concernenti l'integrazione delle informazioni raccolte in un repertorio centrale europeo e la divulgazione di tali informazioni rese anonime alle parti interessate, affinché queste dispongano delle informazioni di cui hanno bisogno per migliorare la sicurezza dell'aviazione civile.
2. Il presente regolamento si applica agli aeromobili civili, ad eccezione di quelli di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2008<sup>16</sup>. Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento anche agli aeromobili di cui all'allegato II del suddetto regolamento.

---

<sup>15</sup> Secondo la definizione della 3<sup>a</sup> versione del "Manuale di gestione della sicurezza" dell'ICAO (doc. ICAO 9859), punto 1.12.1.

<sup>16</sup> Regolamento 216/2008, GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

#### *Articolo 4*

#### ***Obbligo di segnalazione***

1. Un sistema di segnalazione obbligatoria è istituito da ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro, al fine di facilitare la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi segnalati.
  2. Un sistema di segnalazione obbligatoria è istituito da ciascuno Stato membro per facilitare la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi, inclusa la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi ottenute da organizzazioni in applicazione del paragrafo 1.
- 2 bis. Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta un elenco di tipologie di eventi che le persone elencate nel paragrafo 3 hanno l'obbligo di segnalare nell'ambito dei sistemi di segnalazione obbligatoria degli eventi ai sensi del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Ciò comprende requisiti semplificati per i potenziali informatori che operano aeromobili a motore non complessi. L'elenco contiene gli eventi che mettono in pericolo o, se non corretti o risolti, rischiano di mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona, attrezzatura o installazione, compromettendo l'operatività dell'aeromobile, e comprende almeno le seguenti categorie:
- a) eventi collegati alle operazioni dell'aeromobile, quali gli eventi relativi a collisioni, decollaggio e atterraggio e al combustibile, gli eventi relativi al volo, quelli relativi alle comunicazioni e quelli relativi alle emergenze e ad altre situazioni critiche, all'inabilità fisica dell'equipaggio, alle condizioni meteorologiche o alla sicurezza;
  - b) eventi relativi alle condizioni tecniche, alla manutenzione e alla riparazione dell'aeromobile, quali difetti strutturali, funzionamento difettoso del sistema, propulsione (motori, propulsori e rotori) e propulsori ausiliari;

- c) eventi relativi ai servizi e alle installazioni di navigazione aerea, quali le collisioni o le collisioni potenziali, eventi specifici relativi alla gestione del traffico aereo e ai servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) ed eventi operativi correlati ad ATM/ANS;
  - d) eventi relativi agli aeroporti e ai servizi a terra quali gli eventi relativi alle attività e agli impianti aeroportuali, all'imbarco di passeggeri, bagagli, posta e carico e le manovre e i servizi a terra dell'aeromobile.
3. Le persone fisiche di seguito indicate segnalano gli eventi di cui al paragrafo 2 bis utilizzando il sistema istituito dall'organizzazione da cui dipende detta persona a norma del paragrafo 1 o, in mancanza di questo, il sistema istituito dallo Stato membro di stabilimento della loro organizzazione o dallo Stato membro che ha emesso, convalidato o convertito la licenza del pilota, ai sensi del paragrafo 2:
- a) il pilota in comando di un aeromobile immatricolato in uno Stato membro o di un aeromobile immatricolato al di fuori dell'Unione ma utilizzato da un operatore per il quale uno Stato membro assicura il controllo delle operazioni o da un operatore stabilito nell'Unione;
  - b) la persona addetta alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione, alla sorveglianza della manutenzione o alla modifica di un aeromobile, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo di uno Stato membro o dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA);
  - c) la persona che firma un certificato di revisione dell'aeronavigabilità o di idoneità al servizio di un aeromobile, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo di uno Stato membro dell'AESA;

- d) la persona che svolge una funzione per la quale deve essere autorizzata da uno Stato membro quale controllore del traffico aereo o quale addetto all'informazione di volo;
  - e) la persona che svolge una funzione connessa con la gestione della sicurezza di un aeroporto cui si applica il regolamento (CE) n. 1008/2008<sup>17</sup>;
  - f) la persona che svolge una funzione connessa con l'installazione, la modifica, la manutenzione, la riparazione, la revisione, le prove di volo o l'ispezione di strutture della navigazione aerea delle quali è responsabile uno Stato membro;
  - g) la persona che svolge una funzione connessa con le manovre a terra, compresi il rifornimento di combustibile, la manutenzione ordinaria, la preparazione dei documenti di carico, le operazioni di carico, le operazioni antighiaccio e il rimorchio in un aeroporto contemplato dal regolamento (CE) n. 1008/2008.
4. Le persone elencate al paragrafo 3 segnalano gli eventi entro 72 ore dal momento in cui ne sono venute a conoscenza, a meno che circostanze eccezionali lo impediscano.
5. [...] (*spostato al paragrafo 7*)
6. In seguito alla comunicazione dell'evento, ciascuna organizzazione certificata o autorizzata dall'AESA le trasmette senza indebito ritardo le informazioni dettagliate sugli eventi raccolte a norma del paragrafo 1.

---

<sup>17</sup> Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (testo rilevante ai fini del SEE); GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

7. In seguito alla comunicazione dell'evento, qualsiasi organizzazione stabilita in uno Stato membro non contemplata dal paragrafo 6 presenta senza indebito ritardo all'autorità competente di detto Stato membro, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, le informazioni dettagliate relative agli eventi raccolte a norma del paragrafo 1. *(spostato dal paragrafo 5)*

#### *Articolo 5*

#### ***Segnalazioni spontanee***

1. Un sistema di segnalazione spontanea è istituito da ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro, allo scopo di facilitare la raccolta di eventi che potrebbero non essere rilevati dal sistema di segnalazione obbligatoria o di altre informazioni sulla sicurezza che l'informatore ritiene rappresentino o possano rappresentare un rischio.
2. Un sistema di segnalazione spontanea è istituito da ciascuno Stato membro, allo scopo di facilitare la raccolta di eventi che potrebbero non essere rilevati dal sistema di segnalazione obbligatoria o di altre informazioni sulla sicurezza che l'informatore ritiene rappresentino o possano rappresentare un rischio. Tale sistema include anche, senza esservi limitato, la raccolta di informazioni trasferite dalle organizzazioni ai sensi del paragrafo 5 bis.
3. I sistemi di segnalazione spontanea agevolano la raccolta di eventi o di informazioni sulla sicurezza che non devono essere obbligatoriamente comunicati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 bis, o la segnalazione di eventi o di informazioni sulla sicurezza da parte di persone non elencate nell'articolo 4, paragrafo 3.

4. [...] *(spostato al paragrafo 5 bis)*
5. Ciascuna organizzazione certificata o autorizzata dall'AESA le trasmette le informazioni dettagliate su eventi pertinenti e le informazioni sulla sicurezza raccolte a norma del paragrafo 1.
- 5 bis. Qualsiasi organizzazione stabilita in uno Stato membro non certificata o autorizzata dall'AESA presenta all'autorità competente di detto Stato membro, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, le informazioni dettagliate relative a eventi pertinenti e altre informazioni connesse alla sicurezza raccolte a norma del paragrafo 1. Gli Stati membri possono imporre alle organizzazioni aventi sede nel loro territorio di trasmettere le informazioni dettagliate relative a tutti gli eventi a norma del paragrafo 1.
6. Gli Stati membri e le organizzazioni possono istituire altri sistemi di raccolta e di trattamento dei dati in materia di sicurezza, allo scopo di raccogliere informazioni dettagliate sugli eventi suscettibili di non essere registrati dai sistemi di segnalazione di cui all'articolo 4 e al presente articolo, paragrafi 1 e 2. Questi sistemi possono prevedere la segnalazione a enti diversi da quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e richiedere un'attiva partecipazione del settore industriale.
7. Le informazioni ricevute dalle segnalazioni spontanee e obbligatorie possono essere integrate in un unico sistema.

## *Articolo 6*

### ***Raccolta e registrazione delle informazioni***

1. Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro predispone un sistema per gestire la raccolta, la valutazione, l'elaborazione, l'analisi e la registrazione delle informazioni dettagliate sugli eventi segnalati a norma degli articoli 4 e 5. La gestione di tali segnalazioni è organizzata in modo tale da tutelare opportunamente la riservatezza dell'informatore al fine di promuovere una cultura dell'equità.
  
2. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti a predisporre un sistema di raccolta, valutazione, elaborazione, analisi e registrazione delle informazioni dettagliate sugli eventi segnalati a norma degli articoli 4 e 5. La gestione di tali segnalazioni è organizzata in modo tale da tutelare opportunamente la riservatezza dell'informatore al fine di promuovere una cultura dell'equità.

Conformemente al primo comma, possono essere designate, congiuntamente o separatamente, le seguenti autorità:

- a) l'autorità nazionale dell'aviazione civile, e/o
  
- b) l'autorità investigativa per la sicurezza, e/o
  
- c) qualsiasi altro organismo o ente indipendente stabilito nell'Unione, incaricato di tale funzione.

Qualora designi più di un organismo o ente, uno Stato membro indica uno di essi come punto di contatto per il trasferimento delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

- 2 bis. L'AESA predispose un sistema di raccolta, valutazione, elaborazione, analisi e registrazione delle informazioni dettagliate sugli eventi segnalati a norma degli articoli 4 e 5. La gestione di tali segnalazioni è organizzata in modo tale da tutelare opportunamente la riservatezza dell'informatore al fine di promuovere una cultura dell'equità.
- 2 ter. Fatte salve le disposizioni nazionali di diritto penale applicabili, gli Stati membri si astengono dal perseguire le persone che partecipano ai sistemi di cui al paragrafo 2 in relazione alle decisioni adottate nell'ambito dei rispettivi doveri di valutazione, trattamento e analisi degli eventi le quali, successivamente e in retrospettiva, risultino essere errate o inefficaci ma che, nel momento in cui sono state adottate e in base alle informazioni allora disponibili, erano adeguate e opportune.
3. Le organizzazioni registrano in una o più banche dati le segnalazioni di eventi stabilite in base alle informazioni dettagliate sui medesimi raccolte a norma degli articoli 4 e 5.
4. Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 registrano in una banca dati nazionale le segnalazioni di eventi stabilite in base alle informazioni dettagliate sui medesimi raccolte a norma degli articoli 4 e 5.
5. Anche le informazioni pertinenti su incidenti e inconvenienti gravi raccolte o rilasciate da autorità investigative per la sicurezza sono registrate in detta banca dati nazionale.
- 5 bis. L'AESA registra in una banca dati le segnalazioni di eventi stabilite in base alle informazioni dettagliate sui medesimi raccolte a norma degli articoli 4 e 5.
- 5 ter. Per assolvere ai loro obblighi conformemente all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 996/2010, le autorità investigative per la sicurezza hanno pieno accesso alla rispettiva banca dati nazionale di cui al paragrafo 4. *(spostato dal paragrafo 7)*

6. Ai fini dei loro compiti in materia di sicurezza, le autorità dell'aviazione civile degli Stati membri hanno pieno accesso alla rispettiva banca dati nazionale di cui al paragrafo 4.
7. [...] (*spostato al paragrafo 5 ter*)

#### *Articolo 7*

#### ***Qualità e contenuto delle segnalazioni di eventi***

1. Le segnalazioni di eventi di cui all'articolo 6 provenienti dal sistema di segnalazione obbligatoria degli eventi contengono come minimo le seguenti informazioni:
  - a) campi comuni obbligatori;
  - b) se del caso, campi obbligatori specifici tra i quali rispettivamente campi relativi agli aeromobili, ai servizi di navigazione aerea, agli aeroporti e alla manutenzione.
- 1 bis. Per facilitare la raccolta, la registrazione e la valutazione delle informazioni sugli eventi, mediante atti di esecuzione la Commissione redige l'elenco dettagliato dei campi obbligatori comuni e dei campi obbligatori specifici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
- 1 ter. Anche le segnalazioni di eventi provenienti dal sistema di segnalazione spontanea degli eventi sono completate, per quanto possibile, utilizzando i campi stabiliti per la segnalazione obbligatoria.

2. Le segnalazioni di eventi di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, includono per l'evento segnalato una classificazione in funzione dei rischi per la sicurezza. Tale classificazione è convalidata dall'autorità competente dello Stato membro o dall'AESA, in conformità del sistema comune europeo per la classificazione dei rischi di cui al paragrafo 5.
3. Le organizzazioni e gli Stati membri istituiscono procedure di controllo della qualità dei dati al fine di migliorarne la coerenza, segnatamente quella tra le informazioni raccolte inizialmente e le segnalazioni registrate nella banca dati.
4. Le banche dati di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, utilizzano formati standardizzati al fine di facilitare lo scambio di informazioni e hanno un formato compatibile con il software ECCAIRS e con la tassonomia ADREP.
5. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e con l'AESA, sviluppa un sistema comune europeo per la classificazione dei rischi, al fine di classificare gli eventi in funzione dei rischi per la sicurezza. In questo contesto, la Commissione tiene conto della necessaria compatibilità con i sistemi di classificazione dei rischi esistenti. La Commissione sviluppa tale sistema europeo per la classificazione dei rischi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 allo scopo di definire il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi.
7. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità di attuazione del sistema comune europeo per la classificazione dei rischi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

8. La Commissione sostiene le autorità competenti degli Stati membri nei loro compiti di integrazione dei dati e segnatamente, ma non esclusivamente, di integrazione delle informazioni minime di cui al paragrafo 1, di classificazione degli eventi in funzione dei rischi di cui al paragrafo 2 e di istituzione delle procedure di controllo della qualità dei dati di cui al paragrafo 3. Tale sostegno della Commissione, concesso in particolare sotto forma di materiale orientativo e seminari, contribuisce all'armonizzazione del processo di inserimento dei dati in tutti gli Stati membri.

#### *Articolo 8*

#### ***Repertorio centrale europeo***

1. La Commissione gestisce un repertorio centrale europeo per registrare tutte le segnalazioni di eventi raccolte nell'Unione.
2. Ciascuno Stato membro, di concerto con la Commissione, aggiorna il repertorio centrale europeo trasferendovi tutte le informazioni sulla sicurezza contenute nelle banche dati nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 4. *(ultima frase spostata all'articolo 9, paragrafo 1)*
3. L'AESA concorda con la Commissione i protocolli tecnici per il trasferimento nel repertorio centrale europeo di tutte le segnalazioni di eventi raccolte dall'AESA a norma del regolamento (CE) n. 216/2008<sup>18</sup> e delle relative norme di attuazione, nonché delle informazioni raccolte conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, e all'articolo 5, paragrafo 5.

---

<sup>18</sup> Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (testo rilevante ai fini del SEE), *GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.*

4. Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta le modalità di gestione del repertorio centrale europeo di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
5. [...].

#### *Articolo 9*

#### ***Scambio di informazioni***

1. Gli Stati membri e l'AESA partecipano allo scambio di informazioni mettendo a disposizione delle autorità competenti degli altri Stati membri, dell'AESA e della Commissione, mediante il repertorio centrale europeo, tutte le informazioni in materia di sicurezza registrate nelle rispettive banche dati sulle segnalazioni. Le segnalazioni di eventi sono trasferite al repertorio centrale europeo entro un periodo di due mesi dalla data in cui sono state introdotte nella banca dati nazionale. Le segnalazioni di eventi sono aggiornate ogni qualvolta sia necessario, aggiungendo ulteriori informazioni in materia di sicurezza.
2. Anche le informazioni relative a incidenti e inconvenienti gravi sono trasferite al repertorio centrale europeo. Nel corso di un'inchiesta su incidenti e inconvenienti gravi sono trasferiti i dati concreti preliminari ad essi relativi. A inchiesta conclusa, si trasferiscono al repertorio centrale europeo la relazione finale dell'inchiesta e, se disponibile, una sua sintesi in inglese.

3. Se, nella raccolta di informazioni dettagliate su eventi o nel memorizzare segnalazioni di eventi o un'analisi svolta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, uno Stato membro o l'AESA individua questioni di sicurezza che considera interessanti per altri Stati membri o l'AESA o che potrebbero rendere necessaria l'adozione di misure di sicurezza da parte di altri Stati membri o dell'AESA, detto Stato membro o l'AESA comunica quanto prima tutte le pertinenti informazioni sulla sicurezza alle competenti autorità degli Stati membri o all'AESA.

#### *Articolo 10*

#### ***Diffusione delle informazioni registrate nel repertorio centrale europeo***

1. Qualsiasi ente preposto alla regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile o autorità investigativa per la sicurezza nell'ambito dell'Unione ha pieno accesso in linea a informazioni su eventi contenute nel repertorio centrale europeo. Le informazioni sono utilizzate conformemente ai principi e alle garanzie stabiliti dagli articoli 15 e 16.
2. Le parti interessate elencate nell'allegato III possono chiedere l'accesso a talune informazioni contenute nel repertorio centrale europeo. Le parti interessate stabilite nell'Unione presentano le richieste di informazioni al punto di contatto dello Stato membro nel quale hanno sede. Le parti interessate che sono stabilite al di fuori dell'Unione presentano le richieste alla Commissione, la quale informa l'autorità competente dello Stato membro interessato quando viene presentata una richiesta in tal senso.
- 2 bis. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 996/2010, le informazioni contenute nel repertorio centrale europeo riguardo a inchieste di sicurezza in corso condotte in conformità del regolamento 996/2010 non sono comunicate alle parti interessate ai sensi del presente articolo.
3. Per motivi di sicurezza, non è concesso alle parti interessate l'accesso diretto al repertorio centrale europeo.

## *Articolo 11*

### ***Trattamento delle richieste e decisioni***

1. Le richieste di informazioni contenute nel repertorio centrale europeo sono presentate utilizzando moduli approvati dal punto di contatto e contenenti almeno le voci elencate nell'allegato II.
2. Quando riceve una richiesta, un punto di contatto verifica che sia stata presentata da una parte interessata nonché la propria competenza a trattare la richiesta. Se il punto di contatto stabilisce che la competenza a trattare la richiesta spetta a un altro Stato membro o alla Commissione, la trasmette a seconda del caso, a tale Stato membro o alla Commissione.
3. Un punto di contatto che riceve una richiesta valuta caso per caso se è giustificata e ammissibile. I punti di contatto possono fornire alle parti interessate informazioni in formato cartaceo oppure utilizzando mezzi di comunicazione elettronici protetti.
4. Se la richiesta è accolta, il punto di contatto determina la quantità e il livello di informazioni da fornire. Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16, le informazioni sono limitate a quanto è strettamente necessario per lo scopo della richiesta. Le informazioni che non si riferiscono alle apparecchiature, alle operazioni o al settore di attività della parte interessata sono fornite soltanto in forma aggregata o anonima. È possibile trasmettere alla parte interessata informazioni in forma non aggregata se detta parte presenta una giustificazione scritta dettagliata.
5. Alle parti interessate elencate nell'allegato I, lettera b), possono soltanto essere fornite informazioni che si riferiscono alle loro apparecchiature o operazioni o al loro settore di attività.

6. Un punto di contatto che riceve una richiesta da una parte interessata di cui all'allegato III, lettera a), può prendere una decisione di carattere generale di fornire regolarmente informazioni a detta parte interessata. Le informazioni richieste devono riferirsi alle apparecchiature, alle operazioni o al settore di attività della parte interessata. La decisione di carattere generale non permette l'accesso all'intero contenuto della banca dati e deve riguardare unicamente l'accesso a informazioni rese anonime.
7. La parte interessata utilizza le informazioni ricevute esclusivamente per lo scopo specificato nel modulo di richiesta, che dovrebbe essere compatibile con l'obiettivo indicato all'articolo 1 del presente regolamento. La parte interessata non divulga le informazioni ricevute senza il consenso scritto dell'ente che le ha fornite e adotta le misure necessarie per garantirne l'opportuna riservatezza.
8. La decisione di diffondere le informazioni a norma del presente articolo è limitata a quanto strettamente necessario per lo scopo del destinatario.
9. [...].

## *Articolo 12*

### ***Registro delle richieste e scambio di informazioni***

1. I punti di contatto registrano ciascuna richiesta ricevuta e l'azione intrapresa conformemente ad essa. Queste informazioni sono trasmesse tempestivamente alla Commissione ogni volta che una richiesta è ricevuta e/o un'azione è intrapresa.
2. La Commissione mette a disposizione di tutti i punti di contatto l'elenco aggiornato delle richieste ricevute e delle azioni intraprese dai vari punti di contatto e dalla Commissione stessa.

### *Articolo 13*

#### ***Analisi e seguito degli eventi a livello nazionale***

1. Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro elabora una procedura per analizzare gli eventi raccolti a norma degli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 1, al fine di individuare i rischi per la sicurezza associati a determinati eventi o gruppi di eventi. Sulla base di tale analisi stabilisce eventualmente opportune azioni correttive o preventive necessarie per migliorare la sicurezza.
2. Dopo che sono state individuate le eventuali azioni opportune necessarie per ovviare a carenze effettive o potenziali in materia di sicurezza, ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro attua tempestivamente tali azioni e istituisce una procedura per monitorare l'attuazione e l'efficacia delle risposte.
3. Ciascuna organizzazione certificata o autorizzata dall'AESA comunica a quest'ultima i primi risultati dell'analisi condotta ai sensi del paragrafo 1 e le eventuali azioni da intraprendere ai sensi del paragrafo 2 entro 30 giorni dalla notifica dell'evento da parte dell'informatore.
- 3 bis. Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro non contemplato dal paragrafo 3 comunica all'autorità competente dello Stato membro i primi risultati, ove esistano, dell'analisi degli eventi segnalati a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, e dell'articolo 5, paragrafo 5 bis, che individuano un rischio effettivo o potenziale per la sicurezza, condotta a norma del paragrafo 1, e le eventuali azioni da intraprendere ai sensi del paragrafo 2 entro 30 giorni dalla notifica dell'evento da parte dell'informatore.
4. Ciascuno Stato membro e l'AESA elaborano una procedura per l'analisi delle informazioni relative a eventi o gruppi di eventi ad essi direttamente segnalati a norma degli articoli 4 e 5, al fine di individuare i rischi per la sicurezza associati agli eventi segnalati. Sulla base di tale analisi, vengono stabilite le opportune azione correttive o preventive necessarie per migliorare la sicurezza.

5. Dopo che sono state individuate le azioni necessarie per ovviare a carenze effettive o potenziali in materia di sicurezza ai sensi del paragrafo 4, ciascuno Stato membro e l'AESA attuano tempestivamente le eventuali azioni opportune e istituiscono una procedura per monitorare l'attuazione e l'efficacia delle risposte.
6. Ciascuno Stato membro e l'AESA verificano inoltre le risposte delle organizzazioni loro comunicate a norma dei paragrafi 3 e 3 bis. Se uno Stato membro o l'AESA conclude che l'attuazione delle risposte comunicate è inadeguata al fine di ovviare alle carenze effettive o potenziali in materia di sicurezza, assicura che l'organizzazione in questione intraprenda e attui ulteriori azioni opportune.
7. Se disponibili, le informazioni relative all'analisi e, se del caso, al seguito da dare ai singoli eventi o gruppi di eventi di cui al presente articolo sono tempestivamente registrate nel repertorio centrale europeo ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, entro un periodo di due mesi dalla data in cui sono state registrate nelle banca dati nazionale.
8. Gli Stati membri utilizzano le informazioni ottenute dall'analisi delle segnalazioni di eventi in quanto utili per stabilire le eventuali azioni correttive da intraprendere nell'ambito del programma statale di sicurezza.
9. Gli Stati membri pubblicano almeno una volta l'anno per l'informazione del pubblico una relazione sulla sicurezza, che contiene informazioni sul tipo di eventi raccolti dai rispettivi sistemi nazionali di segnalazione obbligatoria e spontanea, individua le tendenze e indica le azioni adottate.
10. Gli Stati membri possono inoltre pubblicare segnalazioni di eventi e risultati delle analisi dei rischi resi anonimi.

*Articolo 14*

***Analisi e seguito degli eventi a livello di Unione***

1. La Commissione, l'AESA e le autorità competenti degli Stati membri collaborano regolarmente allo scambio e all'analisi dei dati contenuti nel repertorio centrale europeo. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti dal presente regolamento, ove opportuno altri partecipanti possono essere invitati caso per caso.
2. L'attuazione della collaborazione è affidata a una rete di analisti della sicurezza aerea. Quest'ultima contribuisce al miglioramento della sicurezza aerea nell'Unione, in particolare procedendo ad analisi della sicurezza al fine di sostenere il programma europeo di sicurezza aerea e il piano europeo per la sicurezza aerea.
3. L'AESA sostiene le attività della rete di analisti della sicurezza aerea e tra l'altro fornisce anche assistenza per la preparazione e organizzazione delle sue riunioni.
4. [...] (*spostato al paragrafo 2*)
5. L'AESA include nel rapporto annuale sulla sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 216/2008 le informazioni sui risultati dell'analisi dei dati di cui al paragrafo 1.

## Articolo 15

### ***Riservatezza e uso adeguato delle informazioni***

1. Gli Stati membri e le organizzazioni, conformemente al rispettivo diritto nazionale, e l'AESA adottano le misure necessarie per garantire l'opportuna riservatezza delle informazioni dettagliate sugli eventi da essi ricevute a norma degli articoli 4, 5 e 10. Ciascuno Stato membro, ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro o l'AESA elabora i dati personali soltanto nella misura necessaria ai fini del presente regolamento e fatti salvi gli atti giuridici nazionali che attuano la direttiva 95/46/CE. *(ultima frase spostata dall'articolo 16, paragrafi 1, 2 e 2 bis)*
2. Fatte salve le disposizioni relative alla protezione delle informazioni sulla sicurezza di cui agli articoli 12, 14 e 15 del regolamento (UE) n. 996/2010, le informazioni sugli eventi possono essere utilizzate soltanto allo scopo per cui sono state raccolte. Gli Stati membri, l'AESA e le organizzazioni non mettono a disposizione né utilizzano informazioni per attribuire colpe o responsabilità, o per qualsiasi scopo diverso dal mantenimento o dal miglioramento della sicurezza aerea.
3. Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14, la Commissione, l'AESA e le autorità competenti degli Stati membri garantiscono la riservatezza delle informazioni contenute nel repertorio centrale europeo e ne limitano l'uso allo stretto necessario per adempiere ai loro obblighi in materia di sicurezza, senza attribuire colpe o responsabilità. A questo proposito, dette informazioni sono utilizzate in particolare ai fini della gestione del rischio e dell'analisi delle tendenze in materia di sicurezza che possano comportare raccomandazioni o iniziative in materia di sicurezza, ovviando a carenze effettive o potenziali in materia.

4. Gli Stati membri assicurano che la cooperazione tra le rispettive autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e le rispettive autorità competenti a livello giudiziario sia condotta nel quadro di accordi amministrativi preliminari. Detti accordi amministrativi preliminari sono intesi ad assicurare il giusto equilibrio tra l'esigenza di una buona amministrazione della giustizia, da un lato, e la necessaria continua disponibilità di informazioni in materia di sicurezza, dall'altro.

#### *Articolo 16*

#### ***Tutela delle fonti di informazioni***

1. Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro garantisce che tutti i dati personali, quali nomi o indirizzi di singoli individui siano accessibili unicamente qualora indispensabili per indagare su un evento. Le informazioni prive dei dati personali sono diffuse, se opportuno, nell'ambito dell'organizzazione.
  2. Ciascuno Stato membro assicura che nessun dato personale quale nome o indirizzo di singoli individui sia mai registrato nella banca dati nazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 4. Tali informazioni prive dei dati personali sono messe a disposizione di tutte le parti interessate, in particolare per consentire loro di adempiere ai loro obblighi in materia di miglioramento della sicurezza aerea.
- 2 bis. L'AESA assicura che nessun dato personale quale nome o indirizzo di singoli individui sia mai registrato nella banca dati dell'AESA di cui all'articolo 6, paragrafo 5 bis. Tali informazioni prive dei dati personali sono messe a disposizione di tutte le parti interessate, in particolare per consentire loro di adempiere ai loro obblighi in materia di miglioramento della sicurezza aerea.
- 2 ter. Nulla osta a che gli Stati membri e l'AESA intraprendano qualsiasi azione necessaria per mantenere o migliorare la sicurezza aerea.

3. Fatte salve le disposizioni nazionali di diritto penale applicabili, gli Stati membri si astengono dal perseguire violazioni di legge non premeditate o involontarie, di cui sono venuti a conoscenza unicamente a seguito di segnalazioni in applicazione degli articoli 4 e 5.
- 3 bis. Nel caso di procedimenti disciplinari o amministrativi avviati in virtù del diritto nazionale, le informazioni contenute nelle segnalazioni di eventi non possono essere utilizzate contro le persone che hanno effettuato la segnalazione. Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure di rafforzamento della tutela delle persone che segnalano un evento e, in particolare, possono estendere siffatta tutela ai procedimenti civili.
4. I lavoratori che segnalano eventi in conformità degli articoli 4 e 5 non possono subire da parte del loro datore di lavoro alcuna punizione basata sulle informazioni da essi riferite, salvo in casi di negligenza grave o comportamento doloso.
5. Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro adotta norme interne che illustrano le modalità previste per garantire e attuare i principi della “cultura giusta”, in particolare il principio di cui al paragrafo 4, nell’ambito di detta organizzazione.
6. Ciascuno Stato membro designa un organismo competente per l’attuazione dei paragrafi 4 e 5. Gli addetti possono segnalare a detto organismo le presunte violazioni alle norme stabilite dal presente articolo. Se del caso, l'organismo designato presta consulenza alle pertinenti autorità del suo Stato membro in merito alle contromisure o all'applicazione dell'articolo 21.

*Articolo 17*  
***Aggiornamento degli allegati***

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, in conformità dell'articolo 18, atti delegati concernenti l'allegato I del presente regolamento, al fine di allinearli alla tassonomia ADREP concordata a livello internazionale e al sistema ECCAIRS, ad altri atti giuridici adottati dall'Unione e agli accordi internazionali, nonché di aggiornare il modulo di richiesta di informazioni al repertorio centrale europeo che figura nell'allegato II.

*Articolo 18*  
***Esercizio della delega***

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 17 sono conferiti alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, e dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Articolo 19*

#### ***Procedura di comitato***

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

## *Articolo 20*

### ***Accesso ai documenti e protezione dei dati personali***

1. Ad eccezione degli articoli 10 e 11, che stabiliscono norme più rigorose in materia di accesso ai dati e alle informazioni contenute nel repertorio centrale europeo, il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Il presente regolamento si applica fatti salvi gli atti giuridici nazionali che attuano la direttiva 95/46/CE e in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

## *Articolo 21*

### ***Sanzioni***

1. Gli Stati membri prevedono norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni e ogni loro modifica successiva.
2. [...]

## *Articolo 22*

### ***Modifica del regolamento (UE) n. 996/2010***

L'articolo 19 è soppresso. Tuttavia, il presente articolo rimane applicabile fino alla data di applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2.

*Articolo 23*

***Abrogazioni***

La direttiva 2003/42/CE, il regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione e il regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione sono abrogati. Essi rimangono applicabili fino alla data di applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2.

*Articolo 24*

***Entrata in vigore e applicazione***

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento si applica ventiquattro mesi dopo la sua entrata in vigore e non prima dell'entrata in vigore delle misure di esecuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, e all'articolo 7, paragrafo 1 bis. L'articolo 7, paragrafo 2, si applica una volta entrati in vigore gli atti delegati e di esecuzione che specificano e sviluppano il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi di cui all'articolo 7, paragrafi 6 e 7.
- 2 bis. Entro cinque anni dall'applicazione del presente regolamento, la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione del medesimo.
3. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

**ELENCO DELLE PARTI INTERESSATE**

- a) **Parti interessate che possono ricevere informazioni sulla base di una decisione caso per caso a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, oppure sulla base di una decisione generale a norma dell'articolo 11, paragrafo 6.**
1. *Costruttori*: progettisti e costruttori di aeromobili, motori, eliche e parti e pertinenze di aeromobili; progettisti e costruttori di sistemi di gestione del traffico aereo (ATM) e di loro componenti; progettisti e costruttori di sistemi e componenti per servizi di navigazione aerea (ANS); progettisti e costruttori di apparecchiature e sistemi utilizzati nell'area lato volo degli aerodromi.
  2. *Manutenzione*: organismi impegnati nella manutenzione o revisione di aeromobili, motori, eliche e parti e pertinenze di aeromobili; nell'installazione, nella modifica, nella manutenzione, nella riparazione, nella revisione, nelle prove di volo o nell'ispezione di strutture della navigazione aerea, oppure nella manutenzione o revisione di sistemi, componenti e apparecchiature di sistemi utilizzati nell'area lato volo degli aerodromi.
  3. *Operatori*: aviolee e gestori di aeromobili e associazioni di aviolee e gestori; gestori di aerodromi e associazioni di gestori di aerodromi.
  4. Fornitori di servizi di navigazione aerea e fornitori di funzioni specifiche di ATM.
  5. *Fornitori di servizi di aerodromo*: organismi incaricati dei servizi di assistenza a terra prestati agli aeromobili, che comprendono il rifornimento di combustibile, la manutenzione ordinaria, la preparazione del foglio di carico, le operazioni di carico, le operazioni antighiaccio e il rimorchio in un aerodromo, nonché servizi di soccorso e antincendio o altri servizi di emergenza.
  6. Organismi per l'addestramento in campo aeronautico.
  7. *Organizzazioni di paesi terzi*: autorità nazionali dell'aviazione e autorità d'indagine sugli incidenti di paesi terzi.

8. Organizzazioni dell'aviazione internazionale.
  9. *Ricerca*: laboratori, centri o organismi di ricerca pubblici o privati, oppure università impegnate in ricerche o studi in materia di sicurezza aerea.
- b) Parti interessate che possono ricevere informazioni sulla base di una decisione caso per caso a norma dell'articolo 11, paragrafi 4 e 5**
1. *Piloti* (su iniziativa personale).
  2. *Controllori del traffico aereo* (su iniziativa personale) e altro personale degli ATM/ANS che svolgono compiti collegati alla sicurezza.
  3. Ingegneri/tecnici/personale addetto all'elettronica nell'ambito della sicurezza del traffico aereo/gestori nel campo dell'aviazione (o degli aerodromi) (su iniziativa personale).
  4. Organi di rappresentanza professionale del personale che svolge compiti collegati alla sicurezza.

**RICHIESTA DI INFORMAZIONI AL REPERTORIO CENTRALE EUROPEO**

1. Nome:  
  
Funzione/posizione  
  
Impresa:  
  
Indirizzo:  
  
Numero di telefono:  
  
Indirizzo di posta elettronica:  
  
Data:  
  
Attività dell'impresa:  
  
Categoria di parte interessata in cui si rientra (cfr. allegato III del regolamento (UE) n.../...del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile):
2. **Informazioni richieste** (si prega di formulare la richiesta nel modo più preciso possibile, indicando la data/il periodo al quale si è interessati):

3. Motivo della richiesta:

4. Indicare a quale scopo le informazioni saranno utilizzate:

5. Data entro la quale sono richieste le informazioni:

6. Il modulo compilato dovrà essere inviato, tramite e-mail, a: (punto di contatto)

7. Accesso alle informazioni

Il punto di contatto non è tenuto a rendere disponibile alcuna informazione richiesta. Può farlo solo se è certo che la richiesta è compatibile con il regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile. Il richiedente si impegna personalmente e impegna l'organizzazione alla quale appartiene a limitare l'utilizzazione delle informazioni al solo scopo indicato al punto 4. Si ricorda inoltre che le informazioni fornite in seguito alla presente richiesta sono rese disponibili esclusivamente ai fini della sicurezza del volo, secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. .../..., e non per altri scopi, come attribuire colpe o responsabilità, o per finalità commerciali.

Al richiedente non è consentito rivelare a terzi le informazioni che ha ricevuto senza il consenso scritto dell'ente che le ha fornite.

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra, al richiedente potrà essere precluso l'accesso ad altre informazioni contenute nel repertorio centrale europeo e potranno essere irrogate le sanzioni eventualmente previste.

8. Data, luogo e firma:

---